

**CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA REGIONALE
SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
QUADRIENNIO 2017-2020**

L'anno 2017 , il giorno ventiquattro ottobre alle ore 13, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in sede di negoziazione decentrata di livello regionale;

TRA

La delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

ED

I rappresentanti della delegazione sindacale regionale, risultante in calce al presente contratto

ha avuto luogo l'incontro per procedere al rinnovo del Contratto Integrativo Regionale stipulato il giorno 14 novembre 2013 e successive integrazioni relativi ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto alia studio del personale docente, educativo e ATA.

LE PARTI

- VISTO** il DPR 395/1988 che prevede che il personale della scuola ha titolo a beneficiare, nel corso dell'anno solare, di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore;
- VISTO** il CCNL del Comparto Scuola, sottoscritto il 29.11.2007, nel quale si prevede che, a seguito di contrattazione decentrata, siano definiti i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio;
- VISTA** la C.M. del 24 ottobre 1991, n. 319, che detta le istruzioni operative per la fruizione dei permessi;
- VISTA** la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica avente per oggetto "La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio";
- VISTA** la Contrattazione Integrativa Regionale sui criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente educativo ed ATA, siglata il giorno 14 novembre 2013 ed integrata in data 19 gennaio 2015, 5 febbraio 2015, 20 gennaio 2016 e 16 gennaio 2017 al fine di favorirne la concessione ai docenti richiedenti i permessi in questione;
- VISTO** il D.M. n. 616 del 10 agosto 2017 che stabilisce le modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici (24 CFU/CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche di cui ai commi, lett. b e 2 lett. b, dell'articolo 5 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 59, in considerazione del carattere propedeutico di tale disciplina rispetto al reclutamento ordinario dei docenti della scuola secondaria di I e II grado;
- VISTI** i percorsi di formazione dell'Università degli Studi di Torino per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno - III edizione a.a. 2016/2017;

**STIPULANO
IL SEGUENTE CONTRATTO**

**Art. 1
Determinazione del contingente**

Ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 395/1988, il numero dei beneficiari dei permessi retribuiti non può superare il 3% (tre per cento) della dotazione organica regionale complessiva di fatto, con arrotondamento all'unità superiore.

Nel calcolo del contingente è irrilevante la distinzione del personale per età, sesso, qualifica e profilo professionale. I dirigenti degli Ambiti territoriali competenti determineranno, per ogni anno solare, con atto da affiggere all'albo del rispettivo ufficio entro il 31 dicembre, il numero dei permessi concedibili, distribuendoli proporzionalmente tra il personale della scuola interessato nel seguente modo:

- Personale docente, distinto per grado d'istruzione e personale educativo
- Personale ATA, complessivamente considerato, senza distinzione del profilo professionale.

Sono possibili compensazioni, entro il limite massimo e a livello provinciale, tra i diversi gradi di istruzione e tra i profili professionali.

A livello regionale qualora si verifichi la mancata saturazione dei limiti complessivi provinciali, è possibile la compensazione tra i contingenti delle diverse province, secondo le istruzioni che saranno fornite dal competente Ufficio della Direzione Generale.

A tal fine, al termine delle operazioni gli Ambiti Territoriali comunicheranno alla Direzione Generale la situazione dei rispettivi territori segnalando il numero dei permessi concessi nel rispetto del 3 % nonché l'eventuale sussistenza di richieste non accolte o al contrario di permessi inutilizzati. Sulla base di tali comunicazioni, le parti firmatarie del presente contratto concorderanno le modalità per un'eventuale compensazione fra i contingenti della regione.

**Art. 2
Destinatari dei permessi**

Può usufruire dei permessi:

- il personale docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato (ivi compresi i docenti IRC) per l'intero orario cattedra, nonché il personale ATA con contratto a tempo indeterminato full-time;
- il personale con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico ovvero fino al termine delle attività didattiche dell'anno scolastico in corso;
- il personale docente ed ATA a tempo indeterminato a tempo parziale e a tempo determinato, indipendentemente dal numero delle ore di servizio. Il personale assunto a tempo determinato per un numero di ore settimanali ridotto ha diritto ad un numero di ore di permesso proporzionato alle ore di insegnamento o di servizio previste dal relativo contratto;
- il personale docente ed ATA supplente temporaneo, compreso quello nominato in attesa dell'avente diritto (art. 40 L. 449/97) , secondo le modalità di cui al successivo art. 6, purché la durata del contratto sia superiore al periodo di fruizione dei permessi stessi;
- il personale con contratto di incarico annuale per l'insegnamento della religione cattolica;
- il personale con contratto a tempo determinato incaricato di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- il personale docente con contratto di lavoro a tempo determinato o supplente temporaneo di cui ai punti precedenti che è stato ammesso ai percorsi formativi abilitanti speciali di cui al comma 1 bis dell'art. 15 del d.m. 249 del 2010.

Si precisa inoltre che viene ricompreso nelle condizioni di cui sopra anche il personale docente di scuola primaria per la partecipazione al piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei docenti di scuola primaria privi dei requisiti di cui al DPR 81/2009 art. 10 c. 5.

Art. 3

Presentazione delle domande e criteri di determinazione del contingente

La domanda di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio, redatta in carta semplice, deve essere presentata esclusivamente per il tramite del dirigente scolastico, all'Ambito Territoriale competente entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferiscono i permessi.

Il personale, eventualmente assunto con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche dopo il 15 novembre, dovrà produrre domanda, di norma entro il quinto giorno dalla nomina e comunque entro il 10 gennaio.

La quantificazione del monte orario spettante terrà conto dei servizi prestati dall'inizio dell'anno scolastico e del periodo definito dal contratto eventualmente in essere all'atto della presentazione della domanda.

Nella domanda, che dovrà essere presentata all'Ufficio Scolastico territorialmente competente, i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, i seguenti dati:

1. nome e cognome (da nubile per le coniugate), luogo e data di nascita;
2. tipologia del corso di studio a cui sono iscritti. Fanno eccezione coloro che hanno presentato domanda per i corsi di formazione (corsi CLIL, corsi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ecc.) e che alla data di scadenza della presente domanda non risultano ancora iscritti in quanto i corsi non sono ancora attivati: tali domande saranno accolte con riserva;
3. grado di scuola e sede di servizio per il personale docente; sede di servizio per il personale educativo; profilo professionale e sede di servizio per il personale ATA;
4. anzianità di servizio di ruolo e di pre-ruolo per il personale con incarico a tempo indeterminato; per il personale con incarico a tempo determinato, indicazione del numero di anni scolastici valutabili ai fini del riconoscimento dei servizi pre-ruolo, conformemente a quanto previsto dal CCNI sulla mobilità del personale docente, educativo ed ATA;
5. eventuale costituzione del rapporto di lavoro con orario inferiore a quello contrattualmente previsto come obbligatorio;
6. eventuali anni scolastici nei quali sono stati già fruiti permessi per il diritto allo studio, con l'indicazione dell'eventuale rinnovo dei permessi retribuiti per un numero di anni pari alla durata legale del corso prescelto ovvero della condizione di non aver mai usufruito precedentemente di permessi per lo stesso tipo di corso.

Art. 4

Accoglimento delle richieste

L'accoglimento delle richieste, entro i limiti del contingente massimo, determinato ai sensi del precedente articolo 1), sarà determinato, secondo il seguente ordine di priorità:

1. rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso, nei casi in cui il contingente provinciale non fosse superiore al limite previsto dall'art. 1);
2. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza e ai corsi finalizzati al conseguimento di titoli di qualificazione professionale, compresi i corsi abilitanti e di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno, e i corsi comunque riconosciuti nell'ambito dell'ordinamento scolastico che potranno essere attivati in data successiva al termine di presentazione delle domande (TFA, corsi CLIL, corsi per il conseguimento dei 24 CFU/CFA, corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ecc.);

3. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistico (o titolo equipollente) o di istruzione secondaria;

4. frequenza e preparazione ai relativi esami di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari;

5. frequenza di corsi on-line in modalità "e-blended".

Per le nuove richieste di cui ai succitati punti n. 2,3,4,5 sarà data precedenza:

a) al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato, con riferimento all'anzianità di servizio dichiarata; in subordine verrà presa in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza al più giovane;

b) ai soggetti che non hanno mai usufruito di permessi analoghi. Sarà data priorità a coloro che non hanno mai richiesto di usufruire di tali permessi, e successivamente, a coloro che pur avendo già richiesto di usufruirne corredano la nuova richiesta con l'attestazione del conseguimento del titolo ottenuto con la precedente concessione;

La fruizione dei permessi per la partecipazione all'Università telematica è subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'Università telematica in orario coincidente con l'attività lavorativa.

Nei casi in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, si procederà come previsto al successivo art.9 (Interpretazione Autentica).

Art. 5

Modalità e limite di attribuzione delle ore di diritto allo studio

Entro il 15 gennaio le parti si incontrano per verificare la capienza del contingente con riferimento alle diverse tipologie di richieste presentate dal personale interessato. Nel corso dell'incontro, sulla base dei dati acquisiti, saranno definite le modalità ed il limite di attribuzione delle ore di diritto allo studio che gli Ambiti territoriali competenti concederanno con le modalità di cui al successivo art. 6.

Art. 6

Modalità di concessione

I provvedimenti formali di concessione dovranno essere predisposti dai dirigenti scolastici, sulla base dell'autorizzazione concessa dall'Ambito Territoriale che ha provveduto a formare la graduatoria degli aspiranti secondo i criteri enunciati nei precedenti artt. 2) , 3) e 4).

Ciascun ambito territoriale pubblica la graduatoria degli aventi diritto sul pertinente sito entro **il 31 gennaio** dell'anno successivo.

Art. 7

Modalità di fruizione

I permessi per il diritto allo studio sono concessi al personale, così come sopra individuato, nella misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre). Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami.

Il personale beneficiario dei permessi retribuiti, oggetto del presente contratto, ha diritto, per quanto possibile, a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami.

Detto personale, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario. La fruizione di ore di permesso per la preparazione agli esami e la preparazione della tesi di laurea va contenuta entro il limite del 20% (venti per cento) delle ore di permesso concesso e va documentata mediante autocertificazione, dopo aver sostenuto l'esame, indipendentemente dall'esito riportato.

Per il personale con contratto a tempo determinato, le ore necessarie per lo svolgimento degli esami sono ricomprese anche nel limite del 20% di ore di permessi per la preparazione agli esami stessi.

Il personale docente ed ATA nominato in attesa dell'avente diritto (art. 40 L. 449/97) che sia stato destinatario di provvedimento formale di concessione dei permessi per l'anno solare di riferimento, ha titolo a fruire, all'avvio dell'anno scolastico successivo e, comunque entro il termine dell'anno solare, dei permessi proporzionalmente alla durata del contratto in essere al 30 settembre, previa verifica del monte ore residuo.

Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1 settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia.

Le ore del diritto allo studio che sono state concesse alle singole unità di personale scolastico sono fruibili per tutto l'anno solare, anche nel caso in cui intervenga, a qualunque titolo, una variazione del proprio profilo professionale (es: personale ATA con incarico a tempo determinato di docente che al 1° settembre dell'anno scolastico successivo rientri in servizio nel proprio profilo professionale).

Art. 8 Sostituzione del personale

Atteso che i nominativi compresi negli elenchi pubblicati dai singoli ambiti territoriali, hanno diritto ad usufruire dei permessi concessi, sarà cura del dirigente scolastico procedere alla sostituzione del personale docente e ATA con il conferimento di supplenze, esperite tutte le modalità organizzative previste.

Art. 9 Certificazione

La certificazione relativa alla frequenza dei corsi e al sostenimento degli esami va presentata al dirigente scolastico nella scuola di servizio, dopo la fruizione dei permessi e comunque non oltre i tre mesi dalla stessa fruizione.

Il personale con contratto a tempo determinato, qualora la data dell'esame finale fosse collocata successivamente al termine del contratto, dovrà produrre la completa documentazione immediatamente dopo l'esame finale. La mancata produzione della certificazione nei tempi previsti, comporterà la trasformazione del permesso retribuito in assenza senza retribuzione, entro i limiti previsti dall'art. 18 del CCNL Comparto scuola. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, la mancata produzione della certificazione nei tempi prescritti comporterà automaticamente la trasformazione del permesso retribuito, già concesso, in aspettativa senza assegni, con il relativo recupero delle somme indebitamente corrisposte.

Art. 10 Interpretazione autentica

Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto, entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dall'art. 2 del CCNL 29 novembre 2007.

L'eventuale accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto.

Art. 11 Durata

Il presente contratto ha validità quadriennale (2017-2020); potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari. L'eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall'accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.

Art. 12
Monitoraggio

Al termine di ogni anno solare l'USR fornirà alle OO.SS. i dati dei permessi del diritto allo studio divisi per le varie tipologie e le eventuali compensazioni avvenute.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE
Fabrizio MANCA

_____ firmato _____

IL DIRIGENTE
Giuseppe BORDONARO

_____ firmato _____

IL FUNZIONARIO AMM.VO
Graziella OLLINO

_____ firmato _____

LA DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

FLC CGIL

_____ firmato _____
CISL Scuola

_____ firmato _____
UIL Scuola

_____ firmato _____

SNALS
_____ firmato _____

GILDA – UNAMS
_____ non presente _____